

TI_GERICHTE 14.2000.122 vom 6. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.122

FR: TI_GERICHTE 14.2000.122 du 6 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2000.122 del 6 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). d) _____ ha rilevato, producendo uno scritto 3 maggio 1994 inviatole dalla _____ (doc. L), di avere ottenuto un prestito di fr. 100'000.-- quale credito in conto corrente all'interesse del 6 3/4% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul maggior saldo debitore e che il credito doveva venire rimborsato in ragione di fr. 4'000.-- al trimestre, la prima quota di ammortamento con scadenza il 30 settembre 1994. La creditrice ha poi inoltrato un avviso di accredito 6 maggio 1994 (doc. B) con cui, tramite la _____ di _____, ha versato a _____ fr. 100'000.--. Oltre all'ammontare della somma, nessuna indicazione emerge dal predetto avviso di accredito circa lo scopo del versamento. Dalla documentazione agli atti non risulta nemmeno che tra _____ e _____ sia stato stipulato un contratto secondo il quale le condizioni applicate dalla _____ alla precedente siano state a sua volta applicate da parte della precedente a _____ nell'ambito della concessione di un prestito, pure di fr. 100'000.--. Con scritto 17 febbraio 1997 (doc. F) _____ si è rivolta alla precettante, indicando quale oggetto "Prestito (cartella ipotecaria) presso la _____ " e chiedendo di potere ridurre la "rata mensile stabilita a suo tempo in fr. 2'000.-- al minimo di fr. 1000.-- per un periodo da stabilire". Che questo documento si riferisce al versamento di fr. 100'000.-- da parte di _____ a _____ e che si tratta del rimborso di tale somma non emerge dal doc. F. Questo scritto rinvia infatti ad un prestito senza tuttavia indicarne né l'ammontare né la data della

stipulazione e tanto meno le condizioni. Nemmeno gli altri documenti prodotti dalla creditrice provano che _____ si è fatta carico del pagamento degli interessi e degli ammortamenti della linea di credito concessa dalla _____ ad _____. In essi vengono unicamente proposte riduzioni di rate da pagare con accenni ad un prestito, senza tuttavia definire di quale prestito si tratti e quali siano le condizioni applicabili (cfr. doc. C e Q). Dall'insieme di documenti prodotto dalla precedente non è pertanto possibile evincere un riconoscimento di debito da parte di _____ in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, mancandone i necessari elementi. Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente infatti l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di dichiarazioni che non appaiono sufficientemente liquide. La precedente è rinviata alla procedura ordinaria. Mancando un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF, si può prescindere dal verificare se è data l'asserita solidarietà dell'escusso con sua moglie _____. L'istanza 25 luglio 2000 di _____ va quindi respinta e in tal senso la sentenza pretorile riformata.

E. 2

L'appello 27 novembre 2000 di _____ va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. L'appello 27 novembre 2000 di _____, è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: "1. L'istanza 25 luglio 2000 di _____, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di _____, la quale rifonderà a _____ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 405.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di _____, la quale rifonderà a _____ fr. 1'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.